



COMUNE DI GIOIA DEL COLLE
(Città Metropolitana di Bari)

ORDINANZA N. 51

Data: 22/06/2018

UFFICIO DEL COMMISSARIO

ORDINANZA DEL
COMMISSARIO PREFETTIZIO

Assunta il giorno VENTIDUE del mese di GIUGNO dell'anno DUEMILADICIOTTO dal Commissario Prefettizio.

Oggetto:

DISPOSIZIONI DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO RELATIVE AL CONTENIMENTO DELLA POPOLAZIONE DI PICCIONI. DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI MANGIME NEL PERIMETRO URBANO. MISURE PREVENTIVE CONTRO LA NIDIFICAZIONE DEI PICCIONI.

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

POSTIGLIONE UMBERTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

PRESO ATTO

- Che la presenza di piccioni presenti allo stato libero nel territorio cittadino sta assumendo proporzioni tali da costituire un potenziale rischio di natura igienico-sanitaria per il possibile pericolo di trasmissione all'uomo di malattie infettive e parassitarie; per il pericolo di danno a carico di edifici pubblici e privati; per il degrado dei monumenti nonché problemi di decoro urbano in relazione ad insudiciamenti di balconi e marciapiedi; per la sicurezza dei cittadini legata al rischio di scivolamento a causa delle deiezioni, nonché imbrattamento di del vestiario;
- Che è invalsa la quotidiana abitudine di distribuire cibo ai piccioni aumentandoci fatto, in modo innaturale, la loro capacità di riproduzione, contribuendo così ad aggravare un fenomeno che può arrecare seri danni alla collettività;

CONSIDERATO

- Che l'alimentazione incontrollata richiama un gran numero di esemplari anche da zone limitrofe aumentando così il numero delle colonie in quantità incompatibili con l'ecosistema urbano;
- Il grave pregiudizio e degrado che le deiezioni recano all'ambiente urbano, con costi gravosi per le operazioni di pulizia, manutenzione, restauro di edifici pubblici e privati;
- I rilevanti problemi di igiene ed il potenziale pericolo sanitario determinato dalle deiezioni dei piccioni e delle carcasse degli stessi presenti su edifici privati con affaccio sui marciapiedi, aree pubbliche;
- Il grave pregiudizio al decoro della città, rappresentato dalla presenza di escrementi su immobili privati e pubblici;

RAVVISATA

- La necessità e l'urgenza di contenere il numero di piccioni presenti al fine di eliminare il pericolo di potenziali malattie infettive nonché di degrado degli edifici pubblici e privati nonché dei monumenti;

VISTI

- L'art. 50 comma 5 del D.Lgs n. 267/2000;
- Il vigente Regolamento Locale di Igiene;

VIETA

a chiunque, salva autorizzazione ai fini sanitari e scientifici, di alimentare i piccioni urbanizzati presenti allo stato libero su tutto il territorio cittadino, con espresso divieto di gettare sul suolo pubblico e privato granaglie, scarti ed avanzi alimentari;

ORDINA

ai proprietari di edifici situati nell'ambito urbano, incluse le proprietà di enti pubblici, agli amministratori condominiali ed a chiunque a qualsiasi titolo vanti diritti reali su immobili esposti alla nidificazione ed allo stazionamento dei piccioni, di:

Provvedere , a propria cura e spese e nel più breve tempo possibile, al risanamento ed alla ripulitura periodica dei locali e degli anfratti nei quali i piccioni abbiano nidificato e depositato escrementi;

Provvedere, mediante apposizione di griglie o reti, alla immediata chiusura di tutte le aperture di areazione e di accessi attraverso i quali i piccioni possano ivi introdursi e trovare riparo o luogo per la nidificazione;

Impedire la sosta abituale o permanente dei piccioni sui terrazzi e sui davanzali e nei cortili, applicando, laddove necessario, dissuasori non cruenti;

DISPONE

la pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo pretorio del Comune di Gioia del Colle e la divulgazione della stessa mediante affissione ai manifesti sul territorio comunale;

Che il controllo della osservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento sia eseguito da parte della ASL BA SISP Area Sud, dal Comando di Polizia Locale e da parte di tutti gli Organi di Polizia presenti sul territorio a cui copia della presente Ordinanza dovrà essere trasmessa.

AVVERTE CHE

chiunque violi i disposti della presente Ordinanza sarà soggetto:

Alla applicazione della sanzione amministrativa da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 500,00 ai sensi delle deliberazioni di GC n e dell'art 7 bis del Digs. 267/00;

Alla applicazione della disposizione di cui all'art. 650 CP.

DA' ATTO CHE

Avverso la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:

Ricorso al TAR di Bari, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;

Ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Umberto POSTIGLIONE